



Città di Lucca

Amministrazione comunale

07 - Settore Edilizia Privata e Ambiente - Dirigente

Ordinanza n. 1959 del 18/09/2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEL COMUNE DI LUCCA PER EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS DENGUE TRASMESSO DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

IL SINDACO

CONSIDERATO che un soggetto affetto da sospetta Dengue, contratta in un paese tropicale (notifica pervenuta dall'ASL di competenza in data 18/09/2024, prot. 166607) ha soggiornato in una abitazione ubicata nel Comune di Lucca;

CONSIDERATO altresì che la suddetta arbovirosi viene trasmessa dalla puntura di una zanzara infetta del genere *Aedes*;

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Lucca è presente ormai da anni la zanzara *Aedes Albopictus* (zanzara tigre);

VISTA la proposta del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL - Igiene Pubblica e Nutrizione di cui alla nota P.G. n. 166607 in data odierna;

CONSIDERATO che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi;

VISTE le indicazioni impartite dal Ministero della Salute con l'ultimo "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirosi" con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.) come virus Chikungunya, Dengue e Zika e le responsabilità a carico delle Amministrazioni Comunali;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Toscana attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirosi che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali a carico della Pubblica Amministrazione in un'area definita ed individuata da operatori del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

CONSIDERATO che l'area di intervento è individuata nella planimetria allegata, in un raggio di 200 mt in linea d'aria dall'abitazione in cui il soggetto ha soggiornato, come da nota USL PG n. 166607/24, e in particolare in loc. Montuolo lungo le seguenti strade: Via Pisana, nel tratto compreso tra i civici 3524 e 3956, Via della Polveriera nel tratto compreso tra i civici 1229 e 1440, Via del Cima nel tratto compreso tra i civici 19 e 152/M, Via dei Bozzi nel tratto compreso tra i civici 3593/H e 3597/B e relative traverse laterali;

CONSIDERATO che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta);

RILEVATO che nell'area da trattare sono presenti oltre alle aree pubbliche anche aree private, quali pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);



RITENUTA NECESSARIA la collaborazione da parte dei privati per l'accesso alle pertinenze esterne di loro competenza (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

VISTA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sia su area pubblica che privata;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE:

che nelle aree pubbliche e private ubicate nell'area di intervento individuata nella planimetria allegata, in particolare in loc. Montuolo in Via Pisana, nel tratto compreso tra i civici 3524 e 3956, Via della Polveriera nel tratto compreso tra i civici 1229 e 1440, Via del Cima nel tratto compreso tra i civici 19 e 152/M, Via dei Bozzi nel tratto compreso tra i civici 3593/H e 3597/B e relative traverse laterali (comprese caditoie stradali, pozzetti, aree verdi ecc.) sia effettuata da parte della ditta affidataria del servizio:

1. la disinfestazione dell'area interessata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private;
2. la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni “porta a porta” delle abitazioni comprese nell'area segnalata;

DISPONE, altresì:

che il presente provvedimento sia valido fino alla conclusione dei trattamenti indicati ai precedenti punti 1 e 2 e che questi, in caso di variazioni climatiche (es. pioggia), siano rinviati al primo giorno utile.

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa e individuata nella allegata planimetria, di:

1. permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);
2. di attenersi a quanto indicato dagli addetti all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino.

RICORDA

Le precauzioni da adottare durante il trattamento:



- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

In seguito al trattamento si raccomanda di:

- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL Toscana nordovest – Dipartimento di prevenzione, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune, avente valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati;
- che la presente ordinanza sia trasmessa per l'esecuzione dei trattamenti alla ditta affidataria del servizio, Nuova SA.CA Srl, via PEC;
- che la presente ordinanza sia trasmessa all'URP e all'Ufficio Stampa per opportuna diffusione alla cittadinanza e agli organi di informazione.

IL SINDACO
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.